

# COMUNE DI GHIFFA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 33

DATA: 19/12/2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala del fabbricato denominato "Panizza", in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica ordinaria e di prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) LANINO Matteo	X	
2) CARULLI Michele	X	
3) PUPPI MARZIO		X
4) SUMAN Massimo	X	
5) FORTINA Fabio	X	
6) DONEDA MAURA	X	
7) MORANDI MAURA	X	
8) MELICA SERENA	X	
9) COLLA SERGIO		X
10) MANINI FLAVIO	X	
11) MORISETTI CHRISTIAN	X	
TOTALI	9	2

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale Dott.ssa Giorgia D'Arca.

Il Presidente LANINO Matteo, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e trattati primi quattro punti all'ordine del giorno, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto di cui alla proposta di deliberazione che si allega al presente atto per farne integrante e sostanziale, precisando che le aliquote IMU vengono confermate per l'anno 2024.

In assenza di interventi e dichiarazioni di voto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESSENDO n. 9 i presenti e votanti, con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 0 e astenuti n. 2 (Consigliere Manini Flavio e Consigliere Morisetti Christian), espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione;

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), stabilisce che: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»;

PRESO ATTO CHE i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VISTE, altresì, le disposizioni del d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 744, della l. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'articolo 1, legge n. 160/2019:

- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (euro duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 758, l. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

DATO ATTO che il Comune di Ghiffa è compreso nell'elenco di cui alla circolare n. 9/1993 e di conseguenza l'IMU non è dovuta per i terreni agricoli;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, l. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 d.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, articolo 1, l. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

DATO ATTO che in data 22 settembre 2023 è stato pubblicato dal Dipartimento Finanze del MEF, il Comunicato di apertura ai Comuni della nuova applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote IMU, ai sensi del comma 757 e ss. della legge n. 160 del 2019, come successivamente declinato dal Decreto MEF del 7 luglio 2023.

CONSIDERATO che un emendamento al decreto proroghe (DI n. 132/2023) approvato in Commissione Finanze al Senato in data 13 novembre 2023, ha rinviato di un altro anno, al 2025, l'obbligo per i Comuni di differenziare le aliquote dell'IMU all'interno di una griglia di fattispecie identificata per decreto delle Finanze.

VISTA la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 con la quale si è chiarito che fino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'articolo 13, comma 15, d.l. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, articolo 1, l. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancato pubblicazione entro il termine sopra indicato, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 1 comma 169, della l. n. 296/2006 secondo cui: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22 marzo 2023;

RITENUTO di procedere con la stessa politica tributaria degli anni precedenti, mantenendo invariate le aliquote come segue:

<b>ALIQUOTA</b>	<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>
10,60‰	Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
3,50‰	Abitazione principale – categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze
7,60‰	Immobili identificati nella categoria catastale C1, C3, C4, C5, D
10,60‰	Aree fabbricabili
Esenti	Terreni agricoli (in quanto ricadenti in Comune montano così come disposto dall'art. 1 comma 758 lettera d) L. 160/2019)
0‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3-bis, d.l. 30/12/1993 n. 557 convertito dalla L. 26/02/1994 n. 133
Esenti	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati (art. 1 comma 751 L. 160/2019) – beni merce –

#### D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024, come segue:

<b>ALIQUOTA</b>	<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>
10,60‰	Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
3,50‰	Abitazione principale – categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze
7,60‰	Immobili identificati nella categoria catastale C1, C3, C4, C5, D
10,60‰	Aree fabbricabili
Esenti	Terreni agricoli (in quanto ricadenti in Comune montano così come disposto dall'art. 1 comma 758 lettera d) L. 160/2019)
0‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3-bis, d.l.

	30/12/1993 n. 557 convertito dalla L. 26/02/1994 n. 133
Esenti	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati (art. 1 comma 751 L. 160/2019) – beni merce –

3. DI DARE ATTO CHE il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 756, l. n. 160/2019, ad oggi non è ancora stato adottato e, pertanto, come chiarito con risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, sino all'adozione dello stesso, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in via generale, dall'articolo 13, comma 15, d.l. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4. DI PROVVEDERE a inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'articolo 1, comma 767, legge n. 160/2019, nei termini e nei modi di legge;
5. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ghiffa, lì 06/12/2023

Il Proponente  
F.to Avv. Matteo Lanino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:  
“CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2024”.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dott. Roberto Patuelli, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ghiffa, lì 06/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Roberto Patuelli

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Roberto Patuelli, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ghiffa, lì 06/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Roberto Patuelli

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to LANINO Matteo

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Carulli Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giorgia D'Arca

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza a partire dalla data odierna.

Ghiffa, li 04/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giorgia D'Arca

---

---

E' copia conforme all'originale.

Lì, 04/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giorgia D'Arca

---

---

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal 19/12/2023.

Ghiffa, li 28/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giorgia D'Arca